ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE

Art. 22

Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre a quelle demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando e' richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini regionali;

d) esprime il parere sulla fusione degli ordini regionali;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti agli albi, per il funzionamento degli ordini regionali;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1994, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Estremi	Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Capo	III — Ordine nazionale dei tecnologi alimentari

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-tecnologo-alimentare/art-22-attribuzioni-del-consiglio-dell-ordine-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it